



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in data 23/11/2020 all'esito dell'udienza a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3282/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "ripetizione indebito" e vertente

TRA

ZARONE Giovanna rapp.ta e difesa dall'avv. Luana Camasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Teano (CE) al Viale Santa Reparata n°64

RICORRENTE

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - rapp.to e difeso dall'avvocato Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 07/04/2017, parte ricorrente, in epigrafe indicata, titolare di pensione di invalidità civile n. 07166811 liquidatagli con decorrenza 01/05/2011, esponeva di aver ricevuto due missive del 21.10.2016 e del 26.01.2017 con le quali l'Istituto diffidava la stessa al pagamento e alla restituzione della somma di € 19.108,53 indebitamente erogata e riscossa a titolo di pensione di inabilità civile, per il periodo dal 01.05.2011 al 30.09.2016.

La ricorrente, a fondamento del ricorso, richiama la normativa di cui all'art. 52 della L. n.88/1989 secondo la quale non si faceva luogo a recupero delle rate di pensione indebitamente rimosse non avendo posto in essere la deducibile una condotta dolosa.

Tanto premesso, concludeva chiedendo di annullare l'indebito impugnato, con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che eccepeva l'infondatezza dell'avverso ricorso avendo il ricorrente superato i limiti reddituali per poter godere della pensione di invalidità civile. Evidenziava la non applicabilità della normativa invocata alle prestazioni di natura assistenziale. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda. Vinte le spese di lite.



Istruita in via documentale la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Deve, preliminarmente ricordarsi che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'Istituto convenuto (cfr. tra le tante SSUU Cass. 18046/2010).

Pertanto, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'INPS in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge).

Pertanto, in ragione dell'oggetto dell'indebito vantato dall'Inps, la normativa di riferimento è costituita dall'art. 12 della legge n. 118/71 che subordina la concessione della pensione di inabilità civile non solo alla sussistenza dell'inabilità al lavoro, ma all'ulteriore elemento costitutivo del non superamento di limiti reddituali.

Tanto premesso, come risulta dalla documentazione allegata in atti, invero, l'indebito vantato dall'Inps è relativo alla pensione di inabilità civile erogata alla ricorrente, nel periodo dal 01.05.2011 al 30.09.2016, per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.

L'insussistenza dei predetti requisiti reddituali, in capo alla ricorrente, per poter beneficiare della prestazione assistenziale, nel periodo in oggetto, non è stata specificamente contestata dalla parte ricorrente e risulta, altresì, comprovata dalla documentazione allegata in atti (cfr. certificazioni agenzia delle entrate produzione Inps).



Né ricorrente la parte ha dedotto è provato, come era suo onere, di essere in possesso dei requisiti reddituali per poter usufruire della pensione di invalidità civile.

Quanto al profilo della ripetibilità la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento dell'INPS sulla base della disciplina applicabile al contenzioso previdenziale, pur essendo pacifica la natura assistenziale della pensione di invalidità percepita.

Invero risulta inconferente il richiamo della norma di cui all'art. 52 L. n.88/1989, essa norma non applicabile ai casi – come quello di specie – di indebito relativo a prestazioni assistenziali, essendo applicabile la normativa richiamata dalla ricorrente unicamente al cd. indebito previdenziale.

Difatti, ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, *“le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificcate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.*

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”

Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, *“le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.*

L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.

È evidente che anche tale normativa non può che applicarsi alle prestazioni di natura previdenziale.

La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.

Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).



Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel disporre che l'Inps e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: *“Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”*.

Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate; se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).

Nel caso di specie, essendo l'indebito derivato dall'insussistenza dei requisiti reddituali e non operando la sanatoria di cui alla legge 326/2003, gli importi sono legittimamente ripetibili senza che, possa applicarsi, trattandosi di indebito assistenziale, la disciplina speciale richiamata dal ricorrente regolante la diversa materia dell'indebito previdenziale, trovando invece applicazione la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.

In diritto, va fatta applicazione della regola del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Né esistono limiti a tale ripetibilità se non il rispetto del termine di prescrizione decennale.

Invero – come chiarisce la S.C. nella sentenza n. 1446 del 2008, Pres. Ciciretti, rel. Picone – *“Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati*



parametri, in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regola le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264)".

La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1).

Appare pertanto evidente l'inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 52 legge n. 88/89 anche con riguardo art. 13 legge n. 412/1991 alle fattispecie di indebito di natura assistenziale.

Dovendosi invece applicare i principi generali codificati dall'art. 2033 c.c., e non essendo stato provato dalla ricorrente che le prestazioni assistenziali erano state legittimamente erogate, il ricorso va rigettato con riferimento alla domanda di accertamento della non debenza in restituzione delle somme oggetto di compensazione.

Nella specie, peraltro, ritiene il giudicante che l'indebita percezione sia dipesa dal dolo della ricorrente. Difatti quest'ultima nel modello AP 70 del 26/10/2011, con il quale aveva richiesto la liquidazione della predetta prestazione, aveva ommesso di dichiarare i redditi percepiti dalla stessa (cfr. produzione Inps). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Inps, che liquida in euro 800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 23/11/2020

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi

